



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE IIST. PROFESSIONALE

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IIS. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO – I.P. SERVIZI.COMM.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico, con riguardo a:

- media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico);
- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline;
- crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dalla scuola;
- eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata secondo il modello predisposto dalla scuola e la richiesta deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell'ambito delle bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale per un punteggio massimo di p. 25 nell'arco dei tre anni. (Gli insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 14, c.2, O.M. 90/01)

In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio che verrà invece espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

A) Individuazione della fascia sulla base della media dei voti

Nella seguente tabella (che sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1908,n. 323) sono indicate le fasce di punteggio stabilite per l'assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti:

Media dei Voti	Credito scolastico (punti)		
	1° anno (CL.3 [^])	2° anno (CL.4 [^])	3° anno (CL.5 [^])
M = 6	3 – 4	3 – 4	4 – 5
6 < M ≤ 7	4 – 5	4 – 5	5 – 6
7 < M ≤ 8	5 – 6	5 – 6	6 – 7
8 < M ≤ 9	6 – 7	6 – 7	7 – 8
9 < M ≤ 10	7 – 8	7 – 8	8 – 9

NOTA:

- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
- Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla medi M dei voti.
- Si assegna un punteggio (fino al massimo di **0,30** punti) alle attività complementari svolte nella Scuola o esternamente ad essa, da attribuirsi secondo l'apposita tabella di valutazione.
- Si determina la differenza tra la media effettiva dello studente e il minimo della fascia (la media va calcolata con una cifra decimale).
- Si calcola la somma S (media in eccesso + punteggio attività) e si opera come segue:
 - a) **se la medie è ≤ 9**
 - se $S < 0,5$ si attribuisce il punteggio minimo della fascia
 - se $S \geq 0,5$ si attribuisce il punteggio massimo della fascia
 - b) **se la media è > 9**, viene assegnato comunque il punteggio massimo della fascia

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza.

Qualora vengano compiuti aggiustamenti dei voti prevalentemente in eccesso, al fine di portare la media nella fascia superiore, in tale nuova fascia non sarà possibile superare il punteggio minimo.

ESEMPIO 1: uno studente al termine dello scrutinio del terzo anno ha una media di 7,6 e gli sono stati attribuiti 0,2 punti di credito per attività scolastiche e/o extrascolastiche.

Fascia della media : 7-8; punteggio minimo (da tabella ministeriale) = 5.

L'eccesso di media è $7,6-7 = 0,6$

$S = 0,6+0,2 = 0,8$. Poiché S supera 0,5 gli verrà attribuito un punto aggiuntivo.

Il suo credito scolastico del terzo anno sarà pertanto di $5+1 = 6$ punti.

B) Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia

Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito all'alunno tenendo conto del giusto peso dei seguenti elementi:

- a) media dei voti;
- b) assiduità della frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
- c) attività complementari integrative;
- d) credito formativo;
- e) giudizio del docente di religione o dell'attività alternativa-formativa.

Il punteggio (1 punto) viene frazionato nel modo seguente:

- **0,20** per la media dei voti, a partire dalla media del 7. Per delibera all'unanimità del Collegio, non verrà assegnata la frazione 0,30 agli allievi promossi nella sessione del giudizio sospeso;
- **0,20** per l'assiduità della frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo. La frazione 0,20 non verrà assegnata agli allievi che nell'arco dell'anno accumulano un numero eccessivo di assenze non documentate (> 15 a quadrimestre), di uscite anticipate (> 10 a quadrimestre), frequenti ritardi;
- **0,30** per attività complementari-integrative (manifestazioni per un totale di 30 ore, certificazioni di lingue, partecipazione a concorsi);
- **0,20** per i crediti formativi (almeno 3 attestati);
- **0,10** per il giudizio positivo di religione o dell'attività alternativa-formativa.

All'alunno che consegue un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito 1 punto nella banda di oscillazione.

Qualora l'alunno non si avvalga dell'insegnamento della religione o dell'attività alternativa formativa, si tiene conto di n. 4 elementi e il punteggio (1 punto) viene frazionato nel modo

seguinte ritenuto più uniforme al sistema di frazionamento con 5 elementi:

- **0,20** per la media dei voti, a partire dalla media del 7. Per delibera all'unanimità del Collegio, non verrà assegnata la frazione 0,20 agli allievi promossi nella sessione del giudizio sospeso);
- **0,20** per l'assiduità della frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo. La frazione 0,20 non verrà assegnata agli allievi che nell'arco dell'anno accumulano un numero eccessivo di assenze non documentate (> 15 a quadrimestre), di uscite anticipate (> 10 a quadrimestre), frequenti ritardi;
- **0,30** per attività complementari-integrative;
- **0,30** per i crediti formativi (almeno 3 attestati).

All'alunno che consegue un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito 1 punto nella banda di oscillazione.

C) Attribuzione del credito formativo

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale sulla base della documentazione (fatta pervenire a scuola entro il 15-05-2016) che attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni).

Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla creatività, alla crescita umana e civile, culturale e artistica, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone, ma solo gli attestati rilasciati da associazioni culturali, scuole ed enti. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15-05-2016, per consentire l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Per la partecipazione a non meno di 3 esperienze esterne che danno credito formativo (secondo le tipologie riconosciute dal Consiglio di classe ai sensi dell'O.M. 452/98 e 49/00) si rimanda a quando già indicato nel precedente paragrafo.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico.